



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N°10 DEL
26-02-2021****OGGETTO: Determinazione indennità spettante agli
amministratori comunali - Conferma applicazione regolamento
R.A.S. n. 9/A del 09.01.2019.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 17:35 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei signori:

Cocco Ediberto	Sindaco	P
Pusceddu Alberto	Assessore	P
Marica Giovanna	Assessore	P
Erbì Alessandro	Assessore	P
Minnai Bernardo	Assessore	P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Con l'assistenza del Segretario Comunale: Dott. Giantonio Sau, il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bilancio di previsione anno 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2020;

Vista la Circolare Interpretativa del Ministero dell'interno del 5 giugno 2000, n. 5/2000 URAEL recante: "Misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" dove al punto C) chiarisce che "L'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti";

Rilevato che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco pro tempore del Comune, che si sono concluse con la proclamazione a Sindaco del Sig. Cocco Ediberto;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.3 del 20.06.2018 relativa alla presa d'atto della nomina dei componenti della Giunta Comunale in persona dei sigg:

Pusceddu Alberto – Vice sindaco;

Marica Giovanna – Assessore;

Erbì Alessandro - assessore

Minnai Bernardo - Assessore

Considerato che:

- il Sindaco Cocco Ediberto, ha diritto a percepire l' indennità ridotta in quanto lavoratore dipendente;
- il Vice Sindaco Pusceddu Alberto ha diritto a percepire l'indennità ridotta in quanto lavoratore dipendente;

Richiamato il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare:

- l'art. 81 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86;
- l'art. 82 che definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, il quale al comma 1 prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e al comma 8 rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;
- l'art. 83 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) recante "Divieto di cumulo" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche;

Dato atto che con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrize e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali);

Visto in particolare l'art. 12 del Dm 119 del 2000 che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del vicesindaco è stabilita, secondo l'art. 4, comma 2, del D. m. n. 119/2000 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5000 abitanti nell'importo percentuale del 20% rispetto a quella attribuita al sindaco;

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

DELIBERA DI GIUNTA n.10 del 26-02-2021 COMUNE DI GESTURI

- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Visto il richiamato art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in L. n.122/2010 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province e che sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;

- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;

c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Rilevato che il Comune di Gesturi è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 3000 abitanti;

Vista l'interpretazione dell'art.82 del D.Lgs. 267/2000 fornita dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004 con cui è stato chiarito che *"l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l'indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che la attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente"*;

Considerato che il Comune di Gesturi non rientra nella categoria dei Comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali tali da rendere possibile la maggiorazione dell'indennità di funzione del Sindaco del 5%;

Visto l'ultimo rendiconto approvato, il Rendiconto di gestione anno 2019, e accertato che le entrate proprie sono pari al 0,27% al di sopra della media regionale che prevede lo 0,17% (tab.b) e che pertanto è possibile applicare la maggiorazione del 3% dell'indennità in parola;

2) le spese correnti sono pari a 1.335,07 superiori alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C allegata al Decreto (media della Regione Sardegna per i Comuni fino ai 1999 abitanti pari ad euro 624,59) e che pertanto è possibile applicare la maggiorazione del 2%;

DELIBERA DI GIUNTA n.10 del 26-02-2021 COMUNE DI GESTURI

Considerato che il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato in data 09.01.2019 il regolamento 9/A, avente ad oggetto: "regolamento di attuazione dell'art. 73 della L.R. 4/02/2016 n. 2", stabilendo all'art. 2 un rimborso forfettario a favore degli amministratori locali, finanziato dal fondo unico regionale;

Dato atto che l'allegato 1 stabilisce che l'importo erogabile per i sindaci di comuni della fascia demografica tra 0 e 3000 abitanti, corrisponde al 50% dell'ammontare lordo dell'indennità di funzione loro attribuita ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, che corrisponde per il Comune di Gesturi a complessivi € 2.386,00;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'integrazione delle indennità spettanti agli amministratori, tenendo conto di quanto stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Regionale e provvedere, nel contempo alla determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori nella seguente misura:

Sindaco: rimborso forfettario mensile dell'indennità pari a € 303,72;

Vice Sindaco e assessori rimborso forfettario mensile dell'indennità pari a € 634,11;

Per un totale di € 937,83 mensili pari al 39,31%;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificati ed integrati in seguito all'entrata in vigore del D.L. n.174/2012, convertito in L.n.213 del 07.12.2012;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di confermare anche per l'anno 2021, così come per gli anni 2019 e 2020 le indennità previste dal D.M. n.119/2000, attribuendo al Sindaco e agli Assessori, il rimborso forfettario così come indicato nel regolamento approvato dal Consiglio Regionale della Regione Sardegna n. 9 a data 01.03.2019;

Di determinare detto importo nella del 39,31% come indicato nell'allegato A;

Di garantire la misura complessiva sostenuta per corrispondere le somme di cui all'art. 2 con i risparmi di spesa conseguiti sulle voci di spesa indicate nell' all. B :

Di pubblicare la presente deliberazione sull'albo pretorio on line del Comune di Gesturi e sulla sezione Amministrazione Trasparente;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Dott. Gianantonio Sau

Il Sindaco
Ediberto Cocco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità CONTABILE della stessa.

03-02-2021

Il Responsabile del Settore
Dott. Antonio Cossu

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole sulla regolarità TECNICA della stessa.

08-02-2021

Il Responsabile del Settore
Ediberto Cocco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005).